

Decadenza dall'incarico direttivo e semidirettivo. Interpretazione dell'art. 5, L. 111/07.
(Risposta a quesiti del 13 marzo 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 13 marzo 2008, ha adottato la seguente delibera:

“Con nota del 21 gennaio 2008 il Procuratore della Repubblica di ..., richiamata l'ordinanza del T.A.R. ... 18 gennaio 2008 resa nell'ambito del procedimento promosso dal medesimo deducente avverso la delibera consiliare in data 4 ottobre 2007, relativa alla pubblicazione di uffici direttivi ai sensi della legge n. 111/2007, chiede che il Consiglio superiore della magistratura adotti nei suoi confronti il provvedimento di decadenza dall'incarico, avendo svolto per oltre otto anni funzioni direttive: il Procuratore della Repubblica osserva che la citata ordinanza ha escluso il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile per mancanza di un formale provvedimento di decadenza dall'incarico direttivo, capace di incidere immediatamente sullo status del ricorrente, e chiede che il Consiglio adotti tale formale provvedimento o che, in mancanza, fornisca chiarimenti in ordine alla sua posizione alla data del 27 gennaio 2008.

Con nota del 2 febbraio 2008 l'Avvocato generale presso la Corte di appello di ..., richiamata la predetta ordinanza del T.A.R. ..., chiede di conoscere se sia necessario un formale provvedimento del Consiglio superiore della magistratura perché operi la decadenza dall'incarico semidirettivo dallo stesso ricoperto, per decorrenza degli otto anni.

Con note del 25 gennaio 2008 il dottor ... e il dottor ..., attualmente Procuratori aggiunti alla Procura della Repubblica di ..., richiamando il contenuto della medesima ordinanza del TAR ..., e ritenendo necessaria l'adozione di un formale provvedimento di decadenza, rendono noto che (in mancanza) continueranno a svolgere le funzioni attualmente esercitate alla scadenza del 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge 111 del 2007, salvo diverse direttive rese dal Consiglio superiore della magistratura.

Al fine di poter compiutamente individuare gli esatti termini della questione sollevata dalle note sopra richiamate, occorre precisare quali siano le norme di riferimento e i fondamenti giuridici delle scelte ermeneutiche ed operative effettuate dal Consiglio superiore della magistratura al fine di dare tempestiva attuazione alla riforma dell'Ordinamento giudiziario.

Gli artt. 45 e 46 D.Lgs. 160/2006, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che gli incarichi *de quibus* sono conferiti per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per eguale periodo a seguito di valutazione dell'attività svolta da parte del Consiglio superiore della magistratura.

L'art. 5, III comma, L. 111/2007 fissa le modalità temporali di operatività del limite ottennale, nel regime transitorio, stabilendo che le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L. 111/2007. Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni decadono dall'incarico, restando assegnati allo stesso ufficio, senza funzioni direttive o semidirettive. Nei restanti casi, le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla data di entrata in vigore della L. 111/2007.

Il Consiglio superiore della magistratura, nel dare tempestiva attuazione al dettato normativo, in data 4 ottobre 2007 ha deliberato la pubblicazione degli uffici direttivi vacanti dal 27 gennaio 2008, vale a dire decorso il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge 111/07 fissato dall'art. 5 per i magistrati titolari di incarichi direttivi e semidirettivi da più di otto anni, nonché di quelli che in applicazione della medesima norma saranno tali al 31 luglio 2008.

Analogamente, con delibera dell' 8 novembre 2007, il Consiglio superiore della magistratura ha disposto la verifica in ordine all'attuale destinazione tabellare dei posti semidirettivi, per procedere alla pubblicazione degli uffici vacanti alla data del 27 gennaio 2008 per effetto dell'art. 5 L. 111/2007.

Così operando il Consiglio ha ritenuto di immediata operatività la previsione di decadenza di cui all'art. 5 legge 111/07 per i magistrati che alla data del 27 gennaio 2008 svolgono funzioni direttive e semidirettive da oltre otto anni.

Tale interpretazione appare del tutto conforme alla inequivoca volontà del legislatore di fissare, con efficacia immediata, il limite temporale di durata degli incarichi direttivi e semidirettivi nonché di darne uguale applicazione a tutte le possibili ipotesi, con l'unica diversificazione determinata dai distinti momenti in cui tale limite opera, calibrati sull'epoca di conferimento degli stessi.

Ulteriore conferma dell'immediata decadenza operante ex art. 5 Legge 111/07 per i titolari di incarichi direttivi e semidirettivi che abbiano superato il periodo di permanenza massima di otto anni si trae dal decreto legge 25 gennaio 2008 n. 3, recante *Misure urgenti in materia di reggenza di uffici giudiziari*, in vigore dal 28 gennaio 2008.

In ragione dell'elevato numero degli uffici giudiziari interessati al cambiamento dei titolari per effetto della applicazione del principio della temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, ed in relazione al conseguente problema della reggenza degli uffici in caso di mancanza del titolare, il decreto legge n. 3/08, all'art. 1, stabilisce: *<In deroga agli artt. 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'art. 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il Tribunale, la Corte di appello, le sezioni di Tribunale o quelle di Corte di appello, ovvero la Procura generale della Repubblica o la Procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto>*.

Il richiamo effettuato nel decreto legge alle disposizioni dettate dall'Ordinamento giudiziario per il caso di mancanza del dirigente dell'Ufficio (*<In deroga agli articoli artt. 104, 108 e 109...>*), con espresso riferimento alla disposizione transitoria di cui all'art. 5, comma III, L. n. 111/2007, appare coerente con l'interpretazione data dal Consiglio superiore della magistratura al disposto normativo di cui all'art. 5, comma 3, nell'individuare l'effetto di decadenza automatica dall'incarico, previsto dalla legge: in assenza delle disposizioni derogatorie introdotte con il decreto legge, infatti, avrebbero trovato evidentemente applicazione le norme di cui agli artt. 104 e 109 O.g., che disciplinano l'ipotesi di *<mancanza>* del titolare dell'ufficio. In forza del decreto legge n. 3/2008, dunque, i magistrati che svolgono funzioni direttive e che abbiano maturato il termine massimo di permanenza nell'incarico alla data del 27 gennaio 2008, da considerarsi perciò "decaduti", reggono il Tribunale, la Corte di appello, ovvero la Procura generale della Repubblica o la Procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, in deroga alle norme che dispongono per la reggenza degli uffici privi di titolari.

Deve peraltro rilevarsi che la diversa soluzione volta a ritenere che per l'effettiva decadenza dall'incarico occorra l'adozione di provvedimenti consiliari resi *singulatim* per ciascun magistrato che abbia superato il termine ottennale di permanenza nelle funzioni direttive o semidirettive, è prospettata in un passaggio incidentale della motivazione della citata ordinanza del T.A.R. ... e che sul punto altri Tribunali amministrativi, parimenti aditi per l'annullamento della delibera consiliare del 4 ottobre 2007, nel rigettare la richiesta di sospensiva, hanno avallato l'interpretazione dell'art. 5 legge 111/07 posta a fondamento della citata delibera.

In particolare, il T.A.R. Friuli Venezia Giulia (ord. n. 179/2007) ha espressamente chiarito che *<la decadenza dalla direzione dell'ufficio direttivo deriva direttamente dalla norma legislativa anzidetta [art. 5, co.3, L. 111/07]>*; il T.A.R. Valle D'Aosta (ord. n. 2/08) ha ritenuto che l'art. 5 c. 3 legge 111/07 *<stabilisce un effetto decadenziale automatico individuando presupposti*

(superamento del termine massimo per il conferimento delle funzioni) e conseguenze (assegnazione allo stesso ufficio senza l'attribuzione di funzioni direttive o semidirettive) ..>.

Va comunque rilevato che i Tribunali amministrativi periferici aditi per l'impugnazione della delibera consiliare del 4 ottobre 2007, sia pure con diversità di motivazioni, hanno tutti rigettato le istanze incidentali di sospensione dell'atto gravato (TAR Liguria, ord. 1/08; TAR Abruzzo, ord. n. 1/08; TAR Lombardia Sezione Brescia ord. n. 6/08; TAR Piemonte ord. n. 39/08; TAR Molise ord. n. 412/07; TAR Marche, ord. n. 726/07). Nella più recente ordinanza n. 459/2008, parimenti resa nell'ambito di un procedimento volto all'annullamento della delibera consiliare in data 4 ottobre 2007, relativa alla pubblicazione degli Uffici Direttivi ai sensi della legge n. 111 del 30 luglio 2007, il T.A.R. Lazio ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'atto gravato, rilevando *<che allo stato non appaiono sussistere i presupposti per la concessione della invocata misura cautelare>*.

Resta quindi confermata la legittimità dell'interpretazione dell'art. 5 c. 3 Legge 111/07 operata dal Consiglio superiore della magistratura nelle delibere del 4 ottobre 2007 e dell'8 novembre 2007, ritenendo di efficacia immediata la previsione di decadenza alla data del 27 gennaio 2008 e avviando le procedure indispensabili per la copertura dei posti vacanti da tale data.

Il Consiglio superiore della magistratura, pertanto
delibera

di rispondere ai quesiti proposti nei sensi di cui in motivazione.”